

Avviso ai litiganti

Fatture per operazioni inesistenti, l'imposta va calcolata sul totale

9 Settembre 2020

Il mancato versamento dell'Iva è rilevante ai fini dell'applicazione della pena prevista per i reati di omessa o infedele dichiarazione

immagine generica illustrativa
image not found or type unknown

SINTESI : Ai sensi dell'art. 21, comma 7, del DPR n. 633 del 1972, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta per l'intero ammontare in esse indicato, con la conseguenza che l'omesso pagamento dell'Iva dovuta per l'emissione delle predette fatture rileva ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, ed il relativo profitto è costituito dal risparmio economico dell'imposta (cfr. Cass. pen, Sez. III, n. 25061 del 2019).

Sentenza n. 24969 del 2 settembre 2020 (udienza 9 giugno 2020) della Cassazione Penale, Sez. III - Pres. Izzo Fausto - Est. Noviello Giuseppe

Art. 21, comma 7, del DPR n. 633 del 1972 - Fatture per operazioni inesistenti - L'imposta è dovuta per l'intero ammontare - L'omesso pagamento dell'Iva dovuta rileva ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 74 del 2000

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/fatture-operazioni-inesistenti-limposta-va-calcolata-sul>